



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat

nella causa di cui al RG n. 21013/2024

promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Romoli ed Eliana Bernardini;

attrice

contro

Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Conti;

convenuta

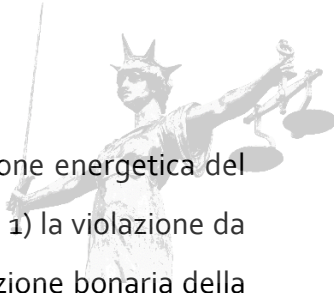
avente ad oggetto: contratto di subappalto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies c.p.c.

SENTENZA

- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui *Parte_1* [...] citava in giudizio *Controparte_1* in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5413/2024 con cui il Tribunale di Torino l'aveva condannata a pagare la somma di € 367.435,38, oltre interessi moratori e spese di lite, a titolo di pagamento delle fatture n. 44 e 45 del 6.08.2024 emesse dalla convenuta in forza del contratto di subappalto, stipulato dalle

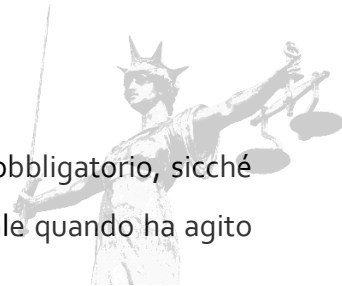


parti in data 2.01.2023, avente ad oggetto le opere di riqualificazione energetica del condominio Nanni n. 3, sito in Rivoli. In particolare, **Pt_1** rilevava: 1) la violazione da parte della convenuta della pattuizione contrattuale sulla composizione bonaria della lite; 2) l'esistenza di una clausola arbitrale; 3) la non debenza della somma ingiunta alla luce del compenso pattuito, dei pagamenti effettuati e dei lavori effettivamente svolti; 4) di aver subito un ingente danno a causa del mancato rispetto del termine di consegna delle opere, dalle difformità progettuali delle lavorazioni realizzate e degli altri gravi inadempimenti dell'opposta. Per il risarcimento di tale danno **Pt_1** chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento della somma pari ad € 318.579,86;

- vista e richiamata integralmente la comparsa di costituzione e risposta con cui **[...]** **CP_1** contestava: 1) l'avvenuta violazione della clausola conciliativa atteso che l'art. 42 del contratto disciplinava un tentativo conciliativo facoltativo e non obbligatorio; 2) l'avvenuta a violazione della clausola arbitrale rilevando che era un suo diritto ricorrere al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo anche in presenza di suddetta clausola e chiedeva pertanto, in caso di accoglimento dell'eccezione di arbitrato avversaria, la compensazione delle spese di lite; 3) l'infondatezza nel merito dell'avversaria opposizione;
- considerato che il Giudice, con ordinanza del 15.01.2025, accertava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. e disponeva il mutamento del rito da ordinario a quello semplificato;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 28.02.2025, all'esito della discussione orale, il Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.;

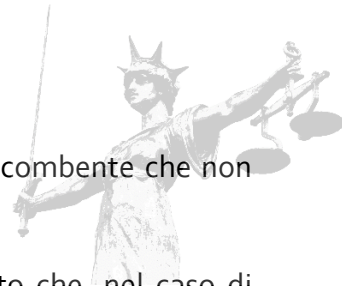
RITENUTO

- che l'eccezione sul mancato esperimento della procedura conciliativa sia infondata. Nell'art. 42 del contratto di subappalto stipulato in data 02.01.2023, infatti, le parti hanno specificatamente previsto la facoltà, non l'obbligo, di esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione in caso di contestazioni, si legge infatti: "*Per qualsiasi controversia insorta tra le parti, entro i primi 30 giorni decorrenti dalla relativa comunicazione, queste potranno preliminarmente esperire un tentativo di composizione bonaria*". Come si evince dal tenore testuale della clausola in questione, le parti hanno



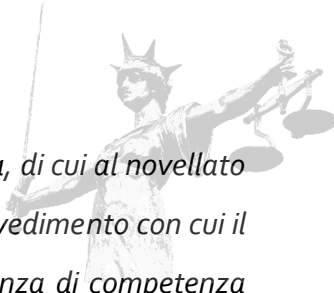
istituito e disciplinato un tentativo conciliativo facoltativo e non obbligatorio, sicché parte convenuta non ha violato la suddetta pattuizione contrattuale quando ha agito in sede monitoria;

- che tale clausola conciliativa risulta comunque assorbita dalla successiva clausola arbitrale;
- che, infatti, l'eccezione di arbitrato è fondata e va pertanto accolta, come implicitamente riconosciuto pure dalla difesa di parte convenuta che in merito ha affermato: *"Può certamente accadere che, in seguito all'opposizione, come in questo caso, il giudice, ritenuta valida ed applicabile la clausola compromissoria, dichiari la propria incompetenza e rimetta le parti davanti all'arbitro"*;
- che, infatti, la clausola prevista all'art. 42 del contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti in data 02.01.2023 (con doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. da parte di entrambe!), aveva espressamente previsto la competenza arbitrale per ogni controversia derivante dal contratto: trattasi, in effetti, di circostanza sostanzialmente pacifica fra le parti;
- che, pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito per essere la controversia devoluta ad arbitri ai sensi del disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c., alla stregua del quale costituisce una questione di competenza e non più di merito stabilire se la controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario od a quella arbitrale (rituale od irritale), avendo il secondo inciso di detta norma *"trasformato la questione della sussistenza della competenza arbitrale da questione di merito afferente alla proponibilità della domanda e non di competenza in senso tecnico, qual era secondo il diritto vivente sancito dalle Sezioni Unite, in una vera e propria questione di competenza in senso tecnico, sia pure con riferimento alla sola decisione di essa da parte del Giudice ordinario, tanto nel senso dell'affermazione che nel senso della negazione della competenza arbitrale"* (Cass., Sez. III, 29/08/2008, n. 21926), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- che, quindi, la suddetta incompetenza deve essere dichiarata con sentenza e non con semplice ordinanza contenente altresì l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo, sia per il dato letterale di cui all'art. 819 *ter* c.p.c. in quanto contestualmente alla declaratoria di incompetenza a favore dell'arbitro deve pure procedersi alla revoca del



decreto ingiuntivo in quanto emesso da Giudice incompetente, incumbente che non può che essere eseguito con sentenza;

- che, infatti, giurisprudenza ormai prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice/arbitro competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 - Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584);
- che, pertanto, alla declaratoria di incompetenza segue necessariamente la revoca del decreto opposto per nullità derivante dalla pronuncia di un Giudice incompetente, decreto che non può quindi rimanere in vita a seguito della traslazione del procedimento avanti all'arbitro;
- che, quindi, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza;
- che, infatti, la Cassazione, in una fattispecie successiva alla modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 (secondo cui per la declaratoria di incompetenza si provvede con ordinanza), in motivazione ha affermato testualmente quanto segue: "*Il primo motivo - con il quale si deduce la violazione dell'art. 279 cod. proc. civ., giacché il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anziché con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 - è*

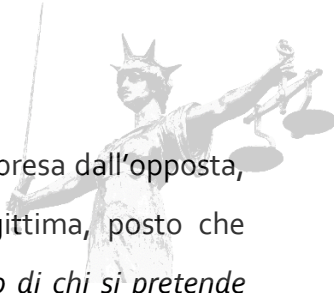


infondato; infatti, la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594; Cassazione civile, sez. I, 26/01/2016, n. 1372; Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2015, n. 10563; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09 in "Altalex" on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com);

- *che in conseguenza della declaratoria di incompetenza deve quindi essere fissato un termine per la riassunzione della causa avanti al Collegio alla luce di una sentenza della Corte costituzionale secondo cui "è costituzionalmente illegittimo l'art. 819 ter comma 2 c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. Infatti, se il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura l'ordinamento processuale in maniera tale da configurare l'arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l'ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse. Una di queste misure è sicuramente quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all'arbitro incompetenti, la cui necessità ai sensi dell'art. 24 cost. sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra g.o. e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. Ed invece la norma censurata, non consentendo l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., impedisce che la causa possa proseguire davanti all'arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda" (Corte costituzionale, 19/07/2013, n. 223);*
- *che le spese di lite, nonostante l'accoglimento in rito dell'opposizione proposta da*

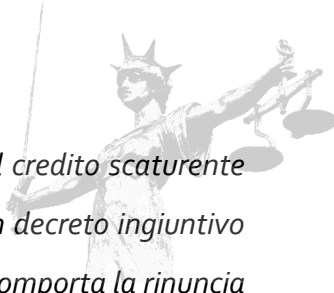
Pt_1

 vadano interamente compensate sussistendo, nel caso di specie, "le altri gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c., come risultante dalla sentenza n. 77



del 2018 della Corte costituzionale. Infatti, l'azione monitoria intrapresa dall'opposta, malgrado la presenza della clausola arbitrale, era del tutto legittima, posto che pacifica giurisprudenza sostiene: *"In ogni caso, è indubbio il diritto di chi si pretende creditore di chiedere il decreto ingiuntivo su materia soggetta a clausola compromissoria, atteso che l'arbitro non può pronunciare provvedimenti cautelari, né sul punto vi sono state nel tempo modifiche legislative. È anche vero che il giudice dell'opposizione, se la materia è soggetta ad arbitrato, deve revocare il decreto, ma solo su eccezione dell'ingiunto, il quale valuta il proprio interesse al riguardo"* (Corte appello Campobasso, 29/01/2015, n. 19; Tribunale Modena, 29/01/2014, n. 109; Tribunale Milano, 23/01/2014, n. 1067);

- che anche la giurisprudenza più recente è unanime nel riconoscere il diritto del creditore a promuovere la domanda monitoria pur in presenza di una convenzione di arbitrato: *"L'esistenza di una clausola compromissoria statutaria, se da un lato non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori inaudita altera parte, d'altro canto impone al giudicante, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola e di rilievo dell'esistenza e della validità della clausola compromissoria, la declaratoria di nullità e la conseguente revoca del decreto opposto, con contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri"* (Tribunale di Firenze, 30/10/2023, n. 3840; Tribunale di Brescia, 20/01/2023, n. 125; Tribunale di Roma, 16.06.2023 n. 49287; Tribunale di Vicenza, 17/04/2023, n. 701);
- che, in altre parole, *"in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale"* (Cass. ord. 24.09.2021 n. 25939; Cfr. Cass. 28.07.1999 n. 8166; Cass. 18.02.1963 n. 365);
- che anche nelle sue pronunce più recenti la Suprema Corte continua a sostenere la legittimità del ricorso all'azione monitoria anche in presenza di clausola compromissoria: *"la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di*



richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto. La circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto di appalto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria rispetto alle altre controversie nascenti dal medesimo contratto cui essa accede e non preclude la proponibilità dell'eccezione di incompetenza del giudice statale" (Cass. ord. 4.11.2024 n. 28303);

- che, pertanto, avendo la parte convenuta esercitato una sua legittima facoltà giuridica nel presentare il ricorso per decreto ingiuntivo (non potendo l'arbitro emettere un simile provvedimento) e non avendo in sede di opposizione contestato la fondatezza dell'eccezione di arbitrato formulata da parte opponente (dovendosi pure considerare l'infondatezza della prima eccezione formulata dall'opponente, ovvero quella di improponibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura conciliativa), ritiene il Tribunale che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite (sul punto, Tribunale di Torino, sentenze n. 1129/2023 e n. 3167/2023 nonché Tribunale Cuneo, sentenze 15 marzo 2022, n. 261 e n. 262 secondo cui *"la conclusione del procedimento con una pronuncia preliminare e la sostanziale adesione della società opposta all'eccezione di arbitrato formulata da parte opponente rappresentano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c."*, ed ancora Tribunale di Parma 21 aprile 2021, n. 675, secondo cui la compensazione integrale delle spese è giustificata dal fatto che la pronuncia *"è limitata alla verifica della giurisdizione dell'autorità giudiziaria investita senza esame del merito"*):

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
nel contraddittorio delle parti,
visti gli artt. 281 *sexies*, 806 e sg. e 819 *ter* c.p.c.:

Dichiara che la presente controversia è devoluta alla competenza arbitrale e per l'effetto

Revoca il decreto ingiuntivo opposto che dichiara nullo, compresa la statuizione in punto spese di lite.

Assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione avanti all'Arbitro.

Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Torino il 07.03.2025.

Il Giudice

Luca Martinat

Arbitrato in Italia